

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Convenuto per il pagamento di uno specifico importo unitamente ad altri debitori: come determinare il valore della causa ai fini dei compensi professionali dovuti?

Il solo fatto di essere convenuti in giudizio per il pagamento di uno specifico importo unitamente ad altri debitori non può determinare la conseguenza che lo stesso debitore si trovi esposto a dover pagare compensi professionali determinati con riguardo al complessivo importo dovuto da tutti i soggetti convenuti nel medesimo giudizio, con conseguente esposizione, anche consistente, per un fatto ed una scelta esclusivamente riferibile al creditore ovvero all'interveniente. Di conseguenza, deve affermarsi il principio secondo cui, ai soli fini della liquidazione dei compensi del professionista, il valore della causa, per l'individuazione del relativo scaglione, va determinato con esclusivo riferimento alla sola parte che si assume creditrice e in relazione a quanto dal debitore dovuto.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.7.2016, n. 14118

...omissis...

La relazione ex art. 380 bis c.p.c. del consigliere designato è del seguente tenore: In via preliminare, è opportuno rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità avanzata dalla controricorrente Pfffff., la quale ha contestato la validità della procura posta a margine del ricorso, evidenziando che quest'ultima è stata rilasciata per la difesa "in tutte le fasi e gradi di giudizio cui si riferisce questo atto" e non, specificamente, per la fine di legittimità.

L'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla resistente, consolidatosi in numerosi precedenti di questa Corte, non attribuisce, invero, autonomia rilevanti invalidante alla sola circostanza che la procura sia conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, ma piuttosto al fatto che essa sia stata rilasciata anteriormente alla pubblicazione del provvedimento impugnato, impedendo di rilevarne in via interpretativa il riferimento al giudizio di legittimità (ex multis, Cass., SS. UU., ta. 488 del 2000).

Nella specie, la procura in contestazione non può che ritenersi "nieciale" rispetto al ricorso in discussione, poichè la stessa risulta apposta a margine del ricorso e sottoscritta in data 10 maggio 2013, quindi successivamente al deposito dell'ordinanza impugnata, conclusiva del precedente giudizio di opposizione.

Passando allo scrutinio del merito del ricorso, è possibile rilevare la fondatezza della prima censura avanzata dal ricorrente, il quale afferma di non essere tenuto a rifondere le spese giudiziali in favore della sorella D., litisconsorte necessaria del giudizio di opposizione, del tutto priva di un interesse antagonista, contrapposto a quello dell'opponente, perchè tenuta in solido al pagamento dei compensi liquidati al consulente tecnico d'ufficio.

Sul punto, è opportuno ribadire quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 3024 del 2011, secondo la quale l'applicazione del criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. presuppone la sussistenza in capo alla parte vittoriosa di un interesse qualificato a resistere nel giudizio instaurato dall'avversario. Ne deriva che, nel caso dei giudizi incidentali avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU, l'opponente non è mai tenuto a rifondere le spese sostenute dalla controparte del giudizio originario, intervenuta in qualità di litisconsorte necessario, anche quando le difese articolate da quest'ultima contrastino con le censure poste a fondamento dell'opposizione. La ragione di ciò risiede evidentemente nella peculiarità del giudizio in questione, il quale ha ad oggetto spese sostenute nell'interesse superiore della funzione giudiziaria e dunque nell'interesse di entrambe le parti, le quali sono tenute in solido a corrispondere le somme liquidate al consulente tecnico d'ufficio, a prescindere dall'effettiva ripartizione interna delle spese giudiziali (ex multis, Cass., nn. 25179/2013; 23586/2008).

Pertanto, essendo il fine ultimo dell'opposizione la riduzione di suddetto obbligo, il litisconsorte che decide di prendere parte al giudizio può intervenire unicamente al fine di sostenere le ragioni dell'opponente, in quanto egli manca dell'interesse e della legittimazione passiva a proporre eccezioni concernenti l'oggetto del giudizio principale o l'utilità della relazione del CTU ai fini della soluzione della controversia originaria, essendo queste tematiche del tutto estranee all'oggetto del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 170 TU sulle spese giudiziali (così, sempre, Cass., sez. 2, n. 3024/2011).

Allo stesso modo, anche nel caso di specie è possibile rilevare l'errore in cui è incorso il giudice del merito nel configurare l'odierna resistente quale convenuta avente diritto alla rifusione delle spese sostenute per la difesa. Le Argomentazioni sviluppate dalla P. avverso l'opposizione proposta dal fratello appaiono, infatti, irrilevanti e inammissibili perchè dedotte da una parte del tutto priva di legittimazione passiva, in quanto anch'essa interessata a ottenere la riduzione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio. Del resto, come anticipato, oggetto della controversia è unitamente il supposto inadempimento del commercialista ausiliario Ps. e non l'utilità o la veridicità degli accertamenti resi dal ffff." i quali sono stati valutati nel corso del giudizio principale e ivi, eventualmente, dovevano essere contestati. L'originaria contrapposizione tra le due parti non si riflette nel successivo giudizio d'opposizione, dove l'esistenza di un interesse comune, evidenziato dal fatto che la P. si era rimessa alla decisione del Tribunale, impone di escludere che l'una possa essere tenuta alla rifusione delle spese sostenute dall'altra, suggerendo all'opposto una loro contestuale condanna in favore del CTU convenuto.

Con la seconda censura dedotta, da ritenersi assorbita nella parte relativa ai compensi del difensore fffff proponendo a tal fine una diversa, e asseritamente più equa, tecnica di applicazione degli scaglioni tariffari previsti dal D.M. n. 140 del 2012.

Tale impugnazione, tuttavia, non appare suscettibile di accoglimento, in quanto evidentemente inammissibile.

Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, l'attività di liquidazione degli onorari degli avvocati, essendo quest'ultima riservata al giudice del merito, non può essere oggetto di contestazione in sede di legittimità, salvo che il ricorrente deduca la violazione dei minimi tariffari, specificando le singole voci violate e gli effettivi importi liquidati (così, v. Cass, sez. 2, n. 3178 del 2003).

L'odierno ricorrente, invece, pur avendo esaustivamente indicato il valore della controversia, lo scaglione applicabile ed effettivamente applicato, nonché le somme liquidate, ha contestato l'esercizio di un potere antologicamente discrezionale del giudice, senza dedurre la violazione dei minimi imposti dalla legge. Del resto, la soluzione ermeneutica da lui proposta, secondo cui l'applicazione delle tariffe forensi dovrebbe avvenire secondo un criterio strettamente proporzionale, avrebbe l'effetto, paradossale, di ricondurre il potere del giudice nell'ambito della cosiddetta discrezionalità tecnica, in piena contraddizione con la ratio della normativa, la quale mira a realizzare una liquidazione che, nel rigetto dei minimi e dei massimi tariffari, attui la più equa corrispondenza tra le somme riconosciute e l'impegno professionale profuso in relazione alle peculiarità del caso concreto.

Il Collegio aderisce alla relazione depositata quanto alla prima doglianza cd osserva, quanto alla seconda censura, che effettivamente - come evidenziato dal ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. - con la liquidazione delle spese processuali operata dal giudice dell'opposizione risultano violati i massimi tariffari.

Infatti il solo fatto di essere convenuti in giudizio per il pagamento di uno specifico importo unitamente ad altri debitori non può determinare la conseguenza che lo stesso debitore si trovi esposto a dover pagare compensi professionali determinati con riguardo al complessivo importo dovuto da tutti i soggetti convenuti nel medesimo giudizio, con conseguente esposizione, anche consistente, per un fatto ed una scelta esclusivamente riferibile al creditore ovvero all'interveniente (così Cass. n. 22102 del 2015 non massimata). Di conseguenza, deve affermarsi il principio secondo cui, ai soli fini della liquidazione dei compensi del professionista, il valore della causa, per l'individuazione del relativo scaglione, va determinato con esclusivo riferimento alla sola parte che si assume creditrice e in relazione a quanto dal debitore dovuto.

In conclusione, il provvedimento impugnato va cassato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, elidendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore di P.D., rideterminate le spese del giudizio di opposizione in favore dello S. in Euro 850,00 per compensi.

Tenuto conto che comunque il consulente tecnico di ufficio è risultato creditore, pure a fronte dell'accoglimento del ricorso, le spese del giudizio di cassazione possono essere interamente compensate tra le parti.

pqm

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato; decidendo la causa nel merito, elimina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione in favore di P.D. e ridetermina le spese del medesimo giudizio in favore delloff. in Euro. 850,00 per compensi; compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.